

	CONVENZIONE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL’AMBULATORIO DI	
	CARDIO STIMOLAZIONE PRESSO IL P. O. “NOSTRA SIGNORA DELLA	
	MERCEDE” DI LANUSEI DELLA ASL N. 4 OGLIASTRA	
	Tra	
	L’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di seguito denominata anche	
	“ASL n. 8 di Cagliari”, con sede legale in viale Lungomare Poetto 12, 09126	
	Cagliari – codice fiscale e partita IVA n. 03990560926 – nella persona del Direttore	
	Generale Dott. Marcello Tidore, che interviene al presente atto non in proprio ma	
	nella sua qualità di Legale Rappresentante	
	e	
	l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 Ogliastro di seguito denominata anche	
	“ASL n. 4 Ogliastro”, con sede legale in Lanusei, Via Piscinas, 5 – codice fiscale e	
	partita IVA n. 01620420917 – nella persona del Direttore Generale, Dott. Andrea	
	Marras, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale	
	Rappresentante	
	PREMESSO CHE	
	- l’ASL n. 4 Ogliastro con Nota PG/2023/14187 del 29/11/2023, ha manifestato	
	l’interesse al rinnovo della convenzione, già stipulata con l’ASL n. 8 di Cagliari con	
	scadenza al 31/12/2023, per le attività connesse all’ambulatorio di cardio	
	stimolazione da svolgersi presso la Struttura di Cardiologia e UTIC del P.O. di	
	Lanusei, per il tramite del Dott. Carlo Balloi, riconosciuto esperto regionale di	
	questa metodica;	
	- l’ASL n. 8 di Cagliari, verificata la disponibilità dei propri Dirigenti Medici	
	afferenti la S.C. Cardiologia – UTIC, si è resa disponibile a fornire la consulenza	

	nelle attività connesse all’ambulatorio di cardio stimolazione mediante stipula di	
	apposita nuova Convenzione al fine di garantire, ove possibile, le prestazioni	
	richieste;	
	- dalla stipula della Convenzione non deriva alcun obbligo a carico della ASL n. 8	
	di Cagliari nel garantire le prestazioni in oggetto che, pertanto, potranno essere	
	garantite a favore della ASL n. 4 Ogliastro previa acquisizione della disponibilità	
	da parte dei Dirigenti Medici interessati ed a condizione che vengano soddisfatte	
	prioritariamente le esigenze dell’Azienda di appartenenza.	
	Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	L’oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate	
	dai Dirigenti Medici, specialisti afferenti alla Struttura di Cardiologia, che verranno	
	identificati dal Direttore della Struttura, esclusivamente previa acquisizione della	
	loro disponibilità.	
	Articolo 2 – Modalità prestazioni	
	Le attività connesse all’ambulatorio di cardio stimolazione si svolgeranno tramite un	
	massimo di 5 accessi al mese.	
	Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici,	
	a tal fine individuati, ai sensi dell’art. 117 del CCNL dell’Area Sanità 2016 – 2018	
	(ex art. 58 del vecchio contratto della Dirigenza Medica), al di fuori dell’impegno di	
	servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per	
	l’attività istituzionale di competenza della ASL n. 8 di Cagliari e nel limite	
	complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo	

	settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa.	
	Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria	
	responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa	
	vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi del Capo III, art. 14	
	della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.	
	La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che	
	intercorreranno tra la Direzione della ASL n. 4 Ogliastro ed il Direttore della	
	Struttura coinvolta della ASL n. 8 di Cagliari.	
	Articolo 3 – Tariffe e rendicontazione	
	L'ASL n. 4 Ogliastro, per le prestazioni oggetto della presente convenzione,	
	corrisponderà all'ASL n. 8 di Cagliari l'importo di € 1.000,00 lordi ad accesso,	
	comprensivi del rimborso spese, oltre IRAP.	
	Il compenso mensile lordo, risultante dal computo degli accessi, verrà corrisposto	
	alla ASL n. 8 di Cagliari per la successiva attribuzione ai Dirigenti Medici che	
	hanno garantito la consulenza.	
	L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dal	
	Direttore della Struttura di Cardiologia della ASL n. 4, il quale provvederà a darne	
	comunicazione alla Direzione Sanitaria.	
	Sulla base della rendicontazione validata, la ASL n. 4 Ogliastro emetterà ordine	
	tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare	
	fattura da parte della ASL n. 8 di Cagliari, che provvederà nel termine di sette	
	giorni dalla ricezione dell'ordine.	
	La ASL n. 8 di Cagliari provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel	
	termine di sette giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico.	

	I pagamenti verranno effettuati dall’ASL n. 4 Ogliastro dietro presentazione di	
	relativa fattura emessa dalla ASL n. 8 di Cagliari entro il termine di sessanta giorni	
	dal ricevimento delle fatture mediante versamento sul conto corrente giro-fondi	
	IT09X0100003245520300320643, acceso presso la Banca d’Italia.	
	Nel caso in cui l’ASL n. 4 Ogliastro non provveda a liquidare i compensi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento delle fatture viene meno l’obbligo dei Dirigenti	
	Medici della ASL n. 8 di Cagliari di garantire gli accessi senza che questo possa	
	essere considerato interruzione di servizio.	
	Articolo 4 – Oneri assicurativi	
	Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per	
	infortunio e infortunio in itinere, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale,	
	relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere, sono a totale carico	
	della ASL n. 4 Ogliastro che provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa.	
	Articolo 5 – Durata e recesso	
	La presente convenzione decorre dalla data del 01 gennaio 2024 ed avrà validità	
	fino al 31 dicembre 2024. Potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il	
	rinnovo tacito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla	
	presente convenzione con preavviso di quindici giorni da notificarsi a mezzo posta	
	elettronica certificata.	
	In caso di recesso l’ASL n. 8 di Cagliari avrà diritto di conseguire il corrispettivo	
	delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione	
	di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.	
	Articolo 6 – Trattamento dei dati	
	Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy, al	

	fine di poter correttamente espletare le attività oggetto della presente convenzione	
	e nei soli limiti delle esigenze derivanti dalle stesse, si autorizzano i Dirigenti	
	Medici che verranno individuati, al trattamento dei dati personali.	
	Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici verranno a conoscenza in	
	ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione	
	alla loro presenza nei locali dell'ASL n. 4 Ogliastra, dovranno essere considerati	
	riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi	
	forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione,	
	secondo la normativa vigente in materia.	
	Articolo 7 – Foro competente	
	Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle vigenti	
	norme in materia.	
	Articolo 8 – Disposizioni finali	
	Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione	
	solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive	
	modificazioni.	
	Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.	
	È soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del	
	1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto	
	della convenzione.	
	Il presente atto, composta da sei pagine ed otto articoli viene sottoscritto con firma	
	digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 come modificato dall'art. 6	
	del Decreto Legislativo 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, previa	

[illegible]